



## LETTERA PER IL CLIENTE

### Acconto IVA: i tre metodi di calcolo

13 dicembre 2023

Dopo il 30 novembre, si profilano scadenze fiscali il 16 e 27 dicembre per l'imposta municipale e l'acconto IVA 2023. Ricordiamo che per il calcolo dell'acconto IVA sono previsti tre metodi di calcolo: storico, previsionale o effettivo.

Il metodo previsionale è rischioso per l'incertezza degli importi, mentre quello effettivo assicura una stima precisa.

Specifiche regole valgono per gli autotrasportatori e la liquidazione IVA per cassa. In operazioni straordinarie, l'IVA si basa sull'anno precedente o su uno dei metodi di calcolo.

Passato il tax day, il 30 novembre scorso, cioè il giorno durante il quale si sono concentrate numerosissime scadenze fiscali, gli adempimenti di fine anno non sono terminati. Ulteriori giorni da "cerchiare" nel calendario fiscale sono il **16** e il **27 dicembre**. Infatti, i contribuenti dovranno passare alla cassa per versare non solo l'imposta municipale propria, ma anche l'**acconto dell'IVA** relativo al periodo di imposta 2023.

I contribuenti dovranno valutare la propria posizione scegliendo se calcolare l'acconto applicando il **metodo storico, previsionale o delle "operazioni effettuate"**.

### I tre metodi calcolo dell'acconto IVA

Il primo metodo prende quale base di calcolo l'iva dovuta (al lordo del precedente acconto) per l'ultimo mese o trimestre dell'anno 2022. Il c.d. **metodo previsionale** è invece fondato su una stima.

Deve essere presa in considerazione, quale base di calcolo, l'iva che presumibilmente sarà dovuta per il mese o per il trimestre dell'anno in corso, quindi per il 2023. Con riferimento ai primi due metodi l'acconto da versare ammonta all'88 per cento della base di calcolo.

Il **metodo effettivo** o delle operazioni effettuate richiede al contribuente di effettuare una vera e propria liquidazione di periodo.

Infatti, devono essere prese in considerazione le operazioni la cui esigibilità interessa i periodi 1° - 20 dicembre (per i mensili) e 1° ottobre – 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali).

La scelta del metodo previsionale è sicuramente rischiosa non avendo il contribuente la certezza degli importi che dovranno essere fatturati entro la fine dell'anno.



Invece, il metodo effettivo consente di effettuare una quantificazione certa del dovuto. In tale ipotesi, però, l'acconto dovuto non sarà dell'88 per cento, ma dovrà essere determinato effettuando la differenza tra l'Iva esigibile relativa alle fatture emesse e l'Iva assolta sull'acquisto di beni e servizi.

La differenza così determinata dovrà essere versata integralmente entro la scadenza del 27 dicembre prossimo.

In particolare, ai fini della liquidazione dell'importo dovuto in base a tale ultimo metodo l'art. 6, comma 3-bis della L. n. 405/1990, prevede che ai fini del computo dell'acconto debbano essere considerate sia le **operazioni "annotate", sia quelle "effettuate" sino alla data del 20 dicembre 2023.**

## Alcuni casi particolari

Ai fini del computo dell'acconto si deve prestare attenzione per alcune fattispecie particolari.

## Autotrasportatori

Nello specifico gli autotrasportatori che, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, annotano le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione e per il calcolo utilizzano il metodo effettivo, devono considerare per la determinazione dell'Iva a debito le fatture emesse nel terzo trimestre dell'anno, annotate nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre, nonché quelle emesse in tale periodo anche se registrate nel primo trimestre dell'anno successivo.

## Iva per cassa

Per i contribuenti che adottano la liquidazione Iva per cassa ex art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 la determinazione dell'acconto Iva avviene con i metodi precedentemente indicati.

L'applicazione del metodo effettivo consente di non tenere conto dell'Iva delle operazioni attive non ancora incassate effettuate nel periodo di riferimento e rende impossibile considerare l'Iva relativa alle operazioni passive annotate nel medesimo periodo i cui fornitori non siano stati ancora pagati.

## Operazioni straordinarie

In presenza di operazioni straordinarie, come il conferimento di azienda in società, donazione di azienda o successione ereditaria, si verifica una continuità tra i soggetti partecipanti all'operazione.

Il soggetto che nasce dalle predette operazioni dovrebbe versare l'acconto Iva sulla base della situazione esistente nell'anno precedente in capo al soggetto "*dante causa*".

In tale ipotesi è comunque consentito l'utilizzo, a scelta del contribuente, di uno dei metodi di calcolo degli acconti precedentemente esaminati.



# Termini per il ravvedimento dell'acconto IVA

Vediamo quali sono le **modalità di ravvedimento dell'acconto IVA**, con calcolo di **sanzioni ridotte e interessi**, per chi non versa entro la scadenza odierna.

Il **soggetto passivo Iva che non ottempera, entro oggi, il versamento dell'acconto Iva**, commette la **violazione di omesso e/o insufficiente versamento**, per la quale si rende applicabile, come regola, la **sanzione amministrativa ordinaria** di entità **pari al 30% dell'ammontare non corrisposto**.

Tuttavia, entro specifici termini, nel rispetto delle condizioni previste, sussiste la **possibilità di sanare tale violazione con l'istituto del ravvedimento operoso**, che consente di beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni ordinariamente irrogabili.

Il ravvedimento operoso per:

- **l'omesso;**

e/o:

- **insufficiente;**

**versamento dell'acconto Iva**, deve essere eseguito corrispondendo:

- l'imposta ancora dovuta o non versata o corrisposta solo parzialmente (evidenziando l'appropriato codice tributo);
- gli interessi legali (codice tributo: 1991);
- la sanzione amministrativa ridotta (codice tributo: 8904);

tenendo presente che il ravvedimento operoso:

- si rende operativo anche se risultano iniziati accessi, ispezioni e/o verifiche;
- viene meno solamente in presenza di notifica degli atti di liquidazione e/o di accertamento;

in quanto, la correzione degli errori, si deve ritenere consentita per tutto il periodo dell'accertamento, con riduzioni dell'entità delle sanzioni, come evidenziato nel seguente prospetto:



<b>Effettuazione del pagamento dell'imposta</b>	<b>Sanzione amministrativa applicabile</b>	<b>Esecuzione ravvedimento (per sanzioni e interessi)</b>	<b>Entità della sanzione amministrativa ridotta dovuta (in assenza di cause ostative)</b>
entro il 14° giorno dalla data di scadenza	1% per ogni giorno di ritardo	dopo 1 giorno	0,1% (1/15 del 15%: 10 x 1)
		dopo 2 giorni	0,2% (1/15 del 15%: 10 x 2)
		dopo 3 giorni	0,3% (1/15 del 15%: 10 x 3)
		dopo 4 giorni	0,4% (1/15 del 15%: 10 x 4)
		dopo 5 giorni	0,5% (1/15 del 15%: 10 x 5)
		dopo 6 giorni	0,6% (1/15 del 15%: 10 x 6)
		dopo 7 giorni	0,7% (1/15 del 15%: 10 x 7)
		dopo 8 giorni	0,8% (1/15 del 15%: 10 x 8)
		dopo 9 giorni	0,9% (1/15 del 15%: 10 x 9)
		dopo 10 giorni	1,0% (1/15 del 15%: 10 x 10)
		dopo 11 giorni	1,1% (1/15 del 15%: 10 x 11)
		dopo 12 giorni	1,2% (1/15 del 15%: 10 x 12)
		dopo 13 giorni	1,3% (1/15 del 15%: 10 x 13)
		dopo 14 giorni	1,4% (1/15 del 15%: 10 x 14)
Dal 15.mo giorno ed entro 30 giorni	1,5% per giorno di ritardo (1/10 del 15%)		
(*)	(*)		



dopo il 15° giorno	15% se il ravvedimento viene posto in essere entro 90 giorni dalla scadenza e del 30% successivamente	entro 30 giorni	1,5% (1/10 del 15%)
		entro 90 giorni	1,6667% (1/9 del 15%)
		entro un anno	3,75% (1/8 del 30%)
		entro due anni	4,2857% (1/7 del 30%)
		oltre due anni	5% (1/6 del 30%)

(\*) Nella [circolare dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, n. 41/E](#), viene precisato che se il versamento viene effettuato con un ritardo inferiore a quindici giorni e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui all'art. 13, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1998, n. 471 si aggiunge a quella di un decimo del minimo prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs. 18 dicembre 1998, n. 472.

Così, ad esempio, se un versamento di € 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo e il ravvedimento della sanzione risulta effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,2% (1/15 del 15%: 10 x 2) pari ad € 2,00.

Si pone in evidenza che si rende operativo il ravvedimento operoso anche nei casi di versamento frazionato della somma dovuta, purché il versamento della parte d'imposta, delle sanzioni e degli interessi venga effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento.

A titolo meramente indicativo, se un contribuente non ha corrisposto l'acconto Iva o la versato in misura inferiore (pari, a esempio, a € 1.000,00), fino al momento in cui non gli sarà notificato un atto impositivo, ha la possibilità di ravvedersi suddividendo la somma da corrispondere a titolo di acconto Iva, sanzioni e interessi.

In ipotesi, il contribuente può versare:

- € 200,00, con una sanzione ridotta di 1/10 del 15%, nel caso in cui effettua il versamento entro 30 giorni;
- € 300,00 con una riduzione delle sanzioni di 1/9 del 15%, se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni;
- e € 500,00, sui quali sarà applicata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, una sanzione del 30% ridotta a 1/8 del minimo.



# Il nuovo tasso d'interesse legale

Ricordiamo che **con decorrenza dal 1° gennaio 2024** la misura del saggio degli **interessi legali** è fissato al **2,50%** in ragione d'anno. Lo prevede il D.M. 29 novembre 2023 del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Con decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, il Ministero può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Lo studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente comunicazione.

Distinti saluti

*Studio Denti & Associati*

